

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Avvocato



Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;
- Modulo di Proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione e Modulo di Proposta, deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Edizione Settembre 2016.



AmTrust International Underwriters DAC
An AmTrust Financial Company

Scheda di Polizza Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale degli Avvocati

POLIZZA N° IITLPI16A0002761200000	POLIZZA SOSTITUITA N° *****	RAMO RC	PRODOTTO RC Professionale	INTERMEDIARIO UA Underwriting Agency S.r.l.	COD. 7612
--------------------------------------	--------------------------------	------------	------------------------------	--	--------------

Contraente/Assicurato

Symposium dei professionisti		CODICE FISCALE 97625970153	PARTITA I.V.A. *****
VIA N° Via San Vincenzo, 3	LOCALITÀ / COMUNE Milano	PROVINCIA MI	C.A.P. 20123

Data di decorrenza e scadenza della Polizza

EFFETTO DALLE ORE 24 30/09/2016	SCADENZA ALLE ORE 24 30/09/2019
------------------------------------	------------------------------------

Frazionamento

TIPO ANNUALE

Modelli allegati

AmTrust Lawyers Executive - Ed 09/16

Data di effetto e scadenza della Rata

EFFETTO DALLE ORE 24 30/09/2016	SCADENZA ALLE ORE 24 30/09/2017	PROSSIMA QUIETANZA 30/09/2017
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Premio annuo

PREMIO NETTO € 0,00	ACCESSORI € 0,00	PREMIO IMPONIBILE € 0,00	IMPOSTE € 0,00	TOTALE PREMIO € 0,00
------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------

Premio alla firma

PREMIO NETTO € 0,00	ACCESSORI € 0,00	PREMIO IMPONIBILE € 0,00	IMPOSTE € 0,00	TOTALE PREMIO € 0,00
------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------

Dichiarazioni del Contraente

L'assicurazione è regolata dalle condizioni e dichiarazioni contenute negli allegati modelli sopra richiamati, che formano parte integrante del presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere, di aver ricevuto e sottoscritto.

Il presente contratto si compone di n° 25 pagine.

La Società

AmTrust International Underwriters Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
AmTrust International Underwriters LTD
Il Procuratore Speciale
Serena Bocchi

il Contraente

**SYMPOSIUM
DEI PROFESSIONISTI**
Via San Vincenzo 3, 20123 Milano
www.symposiumdciprofessionisti.it
Codice Fiscale 97625970153

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e l'Informativa all'Assicurato per il trattamento dei dati personali.

il Contraente

**SYMPOSIUM
DEI PROFESSIONISTI**
Via San Vincenzo 3, 20123 Milano
www.symposiumdciprofessionisti.it
Codice Fiscale 97625970153

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi in relazione alle finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa, in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico della Privacy (D. Lgs. 196/2003).

il Contraente

**SYMPOSIUM
DEI PROFESSIONISTI**
Via San Vincenzo 3, 20123 Milano
www.symposiumdciprofessionisti.it
Codice Fiscale 97625970153

Emesso in quadruplica copia in Milano il 25/10/2016

L'importo di € _____

L'incaricato _____



Nota Informativa

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale degli Avvocati

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

AmTrust International Underwriters Limited, con sede in 40 Westland Row, Dublino 2, Irlanda, è regolamentata e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dalla Central Bank of Ireland. Numero di registrazione: 169384. Questi dettagli possono essere controllati visitando il sito <http://www.centralbank.ie> o contattando la Central Bank of Ireland, Tel: +353 1 2244000.

La Rappresentanza Italiana

AmTrust International Underwriters Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paolo Da Cannobio 9, 20122 Milano
Tel. 0283438174 Fax 0283438150

Email: milan@amtrustgroup.com - www.amtrusteurope.it - www.amtrustinternational.com

è iscritta dal 23.02.2016 al n° I.00132 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento", con codice IVASS Impresa n° D933R.

2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari a 190 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 37 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 153 milioni di euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni è pari a 513%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto è stipulato per una durata triennale con effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza e senza facoltà di tacito rinnovo.

La singola adesione avrà effetto dalla data indicata in ciascun **Certificato di Assicurazione** e durata annuale (12 mesi) con tacito rinnovo.

Relativamente alle nuove adesioni e ai rinnovi pervenuti nel corso dell'ultimo anno di validità del presente contratto, si precisa che, la copertura avrà una durata di 12 mesi, scaduti i quali si intenderà cessata senza più possibilità di tacito rinnovo.

3. Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni

L'Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per Danni causati a **Terzi**, commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale, così come previsto dall'Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti casi di **limitazioni** ed **esclusioni** che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 2,3,4,5,6,7,8,12 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il **Massimale** convenuto.

Per **Massimale** si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio

Qualora sia convenuto in Polizza un massimale pari a € 2.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione, l'Impresa risponde nel limite di € 2.000.000,00, indipendentemente dal fatto che siano pervenute nel medesimo Periodo di Assicurazione due richieste di risarcimento rispettivamente di € 1.700.000,00 e di € 500.000,00 il cui ammontare complessivo sarebbe di € 2.200.000,00.

AVVERTENZA:

Per i rischi della Responsabilità Civile l'Impresa può prevedere l'applicazione di una **Franchigia** secondo quanto stabilito nella Scheda di Polizza. Per Franchigia si intende l'importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempi

Qualora sia riportata in Scheda di Polizza una Franchigia pari a € 1.000,00 l'Impresa risponde, nel limite del Massimale convenuto, con la detrazione di un importo pari a € 1.000,00, ovvero nel caso di Richiesta di Risarcimento pari a € 10.000,00 l'Indennizzo ammonta ad € 9.000,00 (10.000,00 – 1.000,00).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle Circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA: Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sulle Circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune Circostanze, essere causa di annullamento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre quelle previste a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione scritta di ogni variazione delle Circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio che comporti aggravamento di Rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 66 e 67 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché degli artt. 1897 e 1898 c.c. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio

Qualora l'Assicurato abbia una copertura di Responsabilità Civile Professionale per l'attività descritta nella scheda di polizza e non comunichi nei termini previsti la variazione di attività che possa comportare un aggravamento del Rischio, incorre nella possibilità che eventuali richieste di risarcimento relative a comportamenti posti in essere successivamente allo svolgimento della nuova attività possano essere proporzionalmente ridotti o addirittura non dovuti.

6. Premi

Il Premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione.

Il pagamento del Premio o della rata di Premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;

AVVERTENZA: L'Impresa di Assicurazione o l'Intermediario possono concedere specifici sconti tariffari. In tali casi saranno rese disponibili informazioni e condizioni di applicabilità presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

7. Diritto di Rivalsa

AVVERTENZA: la Rivalsa è un diritto della Compagnia assicuratrice in base al quale la medesima è autorizzata ad agire nei confronti del responsabile del Sinistro al fine di recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di Recesso

AVVERTENZA: in caso di Sinistro sia l'Impresa sia il Contraente possono recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il sessantesimo giorno della sua liquidazione o reiezione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: è facoltà delle parti di rescindere annualmente la Polizza stessa previa comunicazione di Recesso da inviarsi a mezzo raccomandata o fax entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso, contro lo stesso, l'azione.

Essendo il contratto in regime di "Claims made" ovvero basato sulla Richiesta di Risarcimento del Terzo danneggiato, le relative garanzie operano per le richieste pervenute all'Assicurato nel periodo di durata del contratto, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali. Pertanto terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell'Impresa.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Per i rischi della Responsabilità Civile, il Premio imponibile è soggetto all'Imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: L'Assicurato deve far denuncia scritta all'Impresa di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Le eventuali spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro sono a carico dell'Impresa entro il limite del 25% del Massimale garantito.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Articoli 4, 16 e 18 delle Condizioni di Assicurazione.

Per la denuncia di sinistro scrivere a AmTrust International Underwriters Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Clerici, 14 - 20121 Milano – Divisione Sinistri Milano, email: rcprofessionale@amtrustgroup.com, che potrà svolgere l'attività tramite le proprie sedi territoriali.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

AVVERTENZA: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a AmTrust International Underwriters Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Clerici, 14 - 20121 Milano – tel. 0283438150 fax: 0283438174 Email reclami@amtrustgroup.com.

Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.


Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (Quarantacinque) giorni, ovvero a suo giudizio, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono: 06 42 1331, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Impresa di Assicurazione ed il relativo riscontro. In seconda istanza, rivolgendosi direttamente al sistema competente in Irlanda: Financial Services Ombudsman's Bureau, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 – Tel: +353 1 6620899 Fax: +353 1 6620890 email: enquiries@financialombudsman.ie – www.financialombudsman.ie

Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

La Polizza non prevede il ricorso all'arbitrato, pertanto le Parti sono legittimate a procedere giudizialmente fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall'ordinamento.

AmTrust International Underwriters Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AmTrust International Underwriters Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

AmTrust International Underwriters LTD
Il Procuratore Speciale
Serena Bocchi

GLOSSARIO

Di comune accordo le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il seguente significato:

Assicurato:	La persona fisica e/o giuridica che aderisce alla presente polizza/convenzione e che svolga l'attività professionale di seguito definita. Si intendono compresi nella definizione di assicurato: i) il professionista che di volta in volta risulti essere partner/socio dello studio assicurato; ii) tutti i collaboratori professionali e i dipendenti per la loro attività svolta in nome e per conto del professionista o dello studio assicurato.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione/convenzione;
Attività professionale:	Le attività che possono essere svolte dall'esercente legalmente la professione specificata nella scheda di polizza. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.
Atto illecito:	a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'assicurato e o da un membro del suo staff e/o collaboratori; b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a Terzi compiuto da un membro dello staff e/o collaboratori dell'assicurato. Eventuali atti illeciti connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.
Certificato di Assicurazione:	Il documento emesso dalla Compagnia assicuratrice che attesta l'inserimento in garanzia di ciascun Assicurato e che riporta i dati dell'assicurato, il periodo di assicurazione, il Massimale, il premio ed eventuali dettagli della polizza. Il certificato forma parte integrante del contratto.
Circostanza:	a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi assicurato o di un soggetto di cui contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una perdita o un danno a Terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più assicurati.
Claims made:	Il regime nel quale l'oggetto della garanzia di responsabilità civile è individuato nella Richiesta di Risarcimento del terzo danneggiato. Pertanto le relative garanzie operano per le richieste pervenute all'Assicurato nel periodo di durata della Polizza, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.
Compagnia:	La Società assicuratrice che ha assunto il rischio, più semplicemente chiamata anche Società.
Contraente:	Il soggetto che stipula la presente Polizza/Convenzione in nome e per conto degli Assicurati.
Diritto di Ripensamento:	La facoltà dell'Assicurato di recedere dal contratto annullandone gli effetti.
Fascicolo Informativo:	E' il documento che il Contraente, o suo incaricato, è tenuto a consegnare all'Assicurato prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione ed il relativo certificato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Intermediario:	L'Intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Polizza al quale il Contraente ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questa Polizza.

Massimale:	l'ammontare, indicato nel certificato che rappresenta l'obbligazione massima degli assicuratori per ciascuna perdita ed in aggregato per ciascun periodo di assicurazione compreso il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso).
Modulo di Adesione:	Il modulo, valido 30 giorni dalla data di sottoscrizione, costituente prova dell'adesione alla presente Polizza da parte dell'Assicurato e sottoscritto dall'Assicurato stesso.
Perdita patrimoniale:	Ogni pregiudizio economico causato a Terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone.
Periodo di retroattività:	il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del primo periodo di assicurazione, indicato nel certificato. Gli assicuratori riterranno valide le richieste di risarcimento denunciate per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di assicurazione o il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, (se concesso) in conseguenza di atti illeciti perpetrati o che si presume siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto periodo di retroattività. Il Massimale indicato nel certificato non s'intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	il corrispettivo dovuto dal contraente agli assicuratori.
Richiesta di risarcimento:	qualsiasi azione o procedura anche legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l'assicurazione. Più richieste di risarcimento contestuali riferite o riconducibili al medesimo atto illecito, anche se costituissero perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica richiesta di risarcimento soggetta, in questo caso, ad un unico Massimale ed ad un unico scoperto o franchigia.
Scheda di Polizza:	Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza e il Premio imponibile con le relative Imposte Governative.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento di cui l'assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione in relazione all'attività garantita con la presente polizza.
Società:	L'Impresa di Assicurazione AmTrust International Underwriters Limited.
Terzi:	Tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati Terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come da Stato di Famiglia).

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

Condizioni di Contratto

I. Documentazione per gli Assicurati

In sede di illustrazione della Proposta di assicurazione, il **Contraente** si obbliga a consegnare a ciascun potenziale aderente il Fascicolo Informativo ed in particolare le Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del **Modulo di Adesione**. Nella stessa sede, il **Contraente** si obbliga a consegnare Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).

Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del **Contraente**, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.

II. Modulo di Adesione

Ciascun **Assicurato** dovrà compilare in ogni sua parte, datare e sottoscrivere il **Modulo di Adesione**, che formerà parte integrante della **Polizza**, trasmetterlo al **Contraente** e provvedere al versamento dell'importo dovuto.

In sede di sottoscrizione del **Modulo di Adesione**, il **Contraente** si obbliga a raccogliere apposita sottoscrizione dell'Aderente di avvenuta consegna dell'**Informativa Privacy** e relativo consenso al trattamento dei dati personali, in ottemperanza al Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del **Contraente**, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.

III. Premio e modalità di pagamento

All'atto del perfezionamento della **Polizza** il **Contraente** non versa alcun **Premio**.

Il **Contraente** si impegna a trasmettere alla **Società** anche a mezzo del Broker incaricato entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese:

- 1) L'elenco delle nuove adesioni corredato da copia dei **Moduli di Adesione** sottoscritti dagli Assicurati nel mese precedente;
- 2) L'elenco degli **Assicurati** che, in regola con il pagamento del **Premio**, nel mese precedente hanno prorogato la copertura relativa ai **Periodi di Assicurazione** successivi al primo.

Tali elenchi dovranno contenere i dati identificativi, la qualifica, la decorrenza della garanzia e la data del versamento del **Premio** da parte dell'**Assicurato**.

L'invio di tali elenchi sarà da intendersi come conferma dell'avvenuto pagamento del **Premio** da parte dell'**Assicurato**. Il **Premio** così incassato dovrà essere versato alla **Società** entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo.

IV. Certificato di Assicurazione e documenti di Rinnovo

La **Società** all'atto del ricevimento degli elenchi di cui sopra, attestanti l'avvenuto pagamento del **Premio** da parte degli Assicurati, provvederà ad emettere:

- 1) Per ciascun nuovo anno **Assicurato** un Certificato di Assicurazione, a prova della copertura assicurativa, attestante l'avvenuta applicazione alla **Polizza** riportante i dati dello stesso forniti all'atto dell'adesione ovvero:
 - I dati identificativi dell'**Assicurato** (Cognome e Nome, Codice Fiscale e domicilio);
 - La decorrenza della garanzia;
 - La qualifica dell'**Assicurato**;
 - Il Massimale assicurato;
 - Il **Premio** alla decorrenza della garanzia e delle eventuali successive annualità.
- 2) Per ciascun **Assicurato** che ha prorogato la copertura assicurativa un documento attestante l'avvenuta proroga della stessa.

VI. Durata del Contratto

La **Polizza** ha durata dal 30/09/2016 al 30/09/2019.

Sia la Società, sia il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto annualmente previa comunicazione di Recesso da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale.

Condizioni di Assicurazioni

Art. 1) Periodo di assicurazione

Il periodo di assicurazione si intende stabilito nella durata di un anno. La singola adesione avrà effetto dalla data indicata in ciascun **Certificato di Adesione** e durata annuale (12 mesi) con tacito rinnovo

Art. 2) Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del rischio

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel modulo di adesione (e relativi allegati) recante la data citata in Specifica, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Compagnia, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del Certificato o durante il corso dello stesso, così come l'omissione da parte dell'Assicurato stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 3) Casi di cessazione dell'assicurazione

Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21) ed il rateo di premio imponibile relativo al periodo di assicurazione non decorso, verrà dalla Compagnia messo a disposizione di chi di diritto, esclusi i casi di radiazione e/o destituzione dall'Albo Professionale.

Art. 4) Coesistenza di altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile l'obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5) Limiti di indennizzo, scoperti, spese

L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle Condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza massima complessiva del Massimale precisata nel certificato di assicurazione e previa deduzione, per ciascun danno, della franchigia ivi indicata. Sono inoltre a carico della Compagnia, previo suo consenso scritto, le spese sostenute da parte dell'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento o alle azioni promosse contro l'Assicurato stesso, nei limiti previsti dall'art.1917 del Codice Civile.

Restano in ogni caso salve le ipotesi precisate al successivo art. 27). Per ogni altro onere si applica il disposto dell'art. 1917, terzo comma, del Codice Civile.

Art. 6) Estensione territoriale

La garanzia della presente polizza si intende estesa all'attività professionale svolta nel mondo intero, con esclusione di U.S.A. e Canada.

Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:

L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- a) a sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
- b) a dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- il contestato, supposto o potenziale Atto;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Salvo restando tutto quanto sopra l'Assicurato potrà dar notizia alla Società per iscritto di ogni sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.

Art. 8) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente.

Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

È convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun assicurato, relativamente alle coperture decorse prima della data di recesso, è garantita sino alla scadenza del Periodo di assicurazione per cui è stato pagato il premio, senza possibilità di proroga.

È altresì convenuto che, in caso di denuncia di sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che la Società possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal sinistro con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni.

Art. 9) Diritto di surrogazione

La Compagnia è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art. 16 lett. c), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 11) Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 12) Esclusioni

Sono esclusi i danni e le responsabilità che si verificano o insorgono in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;

Sono inoltre esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:

- d) inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;
- f) qualunque Richiesta di Risarcimento relativa a cittadini, società o governi dei paesi nei cui confronti sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America);

Si conviene inoltre che la Società non sarà tenuta:

- al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America; oppure,
- al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.

Art. 13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 14) Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati Terzi:

- a) *l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- b) *Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;*

Art. 15) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 16) Oggetto dell'Assicurazione – Avvocato

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;
- b) espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
- c) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;
- d) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni *sinistro* con il minimo di € 500,00.
- e) La responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per *danni* causati a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione). La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in *polizza* e comunque sino a concorrenza di un importo pari a € 500.000,00 del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo.
- f) La responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di Terzi connessi all'attività professionale esercitata.
- g) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
- h) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni.

L'Assicurazione vale inoltre:

1. per l'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile.

Art. 17) Inizio e termine della garanzia – claims made

L'assicurazione è prestata nella forma "**Claims made**" ossia vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti verificatisi posteriormente alla data di retroattività come di seguito regolamentata.

Si conviene che qualora l'Assicurato:

- a) abbia mantenuto con continuità per almeno (cinque) 5 anni copertura assicurativa della sua Responsabilità Civile professionale nel periodo di assicurazione immediatamente precedente quello di cui alla presente polizza, la retroattività della presente copertura dovrà intendersi illimitata, fatta salva l'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile;
- b) non abbia contratto una precedente polizza o non ci sia continuità assicurativa con coperture assicurative precedenti, la presente polizza vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e/o Suoi aventi causa durante il periodo di efficacia del presente contratto e denunciate alla Società nei termini di legge, in relazione ad sinistri commessi sino a 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza; è data facoltà all'Assicurato, corrispondendo un sovrappremio "una tantum", di estendere il periodo di retroattività da 5 anni ad "illimitata": tale estensione sarà normata nel frontespizio di polizza;
- c) In presenza di continuità della copertura assicurativa tra le precedenti polizze sostituite o rinnovate con la Società scrivente, la retroattività è da intendersi quella concordata al momento della prima stipula.

Qualora il *sinistro* sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, *richieste di risarcimento* occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente *Polizza*.

Art. 18) Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale per:

a) Attività professionale diversa

in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in *polizza*; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;

b) Sindaco e/o revisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazione

per qualsiasi *sinistro* inerente l'attività svolta dall'*Assicurato* nell'ambito di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva B); per qualsiasi sinistro inerente l'incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto salvo quanto indicato all'art. 16) punto 1.;

c) CAAF

per qualsiasi *sinistro* conseguenti all'attività svolta dall'*Assicurato* nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;

d) Valore futuro/rendimento

per qualsiasi *sinistro* attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall'*Assicurato* in relazione a quanto segue:

- a) disponibilità di fondi
- b) proprietà immobiliari o personali
- c) beni e/o merci
- d) qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

e) Rischio contrattuale puro

per qualsiasi *sinistro* riconducibile ad una :

- a) penalità contrattuale in genere.
- b) Sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'*Assicurato*.
- c) Irrogazione di sanzioni amministrative, anche di natura disciplinare, inflitte all'*Assicurato* delle quali l'*Assicurato* sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- d) Compensi di qualunque genere percepiti dall'*Assicurato* o da suoi sostituti e/o ausiliari e conferiti dal Cliente.

f) Atti dolosi

per qualsiasi *sinistro* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'*Assicurato* colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'*Assicurato*; Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell'*Assicurato* conseguente ad atti dolosi dei dipendenti.

g) Atti punitivi

per qualsiasi sinistro derivante da un atto a carattere punitivo e/o esemplare e/o sanzionatorio e non risarcitorio (es. *punitive or exemplary damages*).

h) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti

per qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all'*Assicurato* prima dell'inizio del periodo di *Assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato *danni* a Terzi, già note all'*Assicurato* all'inizio del periodo di *Assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente *Assicuratore*;

i) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:

qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta contro l'*Assicurato*:

- i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
- ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

j) Visto pesante

per qualsiasi *danno* involontariamente cagionato ai Terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)

k) Assistenza fiscale

i *danni* involontariamente cagionati ai Terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Art. 19) Estensione territoriale

L'*Assicurazione* vale per le *richieste di risarcimento* fatte nei confronti dell'*Assicurato* fatte nel mondo intero esclusi Usa e Canada. Resta comunque inteso che l'*Assicurazione* è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della *polizza*.

Art. 20) Massimale

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.

La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'*Assicurato* per sinistro per l'attività di avvocato, di cui alla Dichiarazione del Frontespizio di polizza.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro verificatasi o alla data in cui è stata presentata all'*Assicurato* la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'*Assicurato* ha denunciato all'*Assicuratore* l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza (sinistri in serie).

Un sinistro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa. Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'*Assicurato* senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Art. 21) Cessazione dell'attività - Postuma

E' facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi eredi, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per cause diverse dalla radiazione o sospensione o in caso di decesso, richiedere alla Società [entro e non oltre 2 mesi dalla cessazione stessa - i 2 mesi risulteranno parte integrante del periodo di ultra-attività in quanto l'efficacia della stessa decorrerà dalla data di definitiva cessazione dell'attività] la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi fino ad un massimo di 10 (dieci) anni, sempre che esse si riferiscano a fatti, attività e quant'altro verificatisi prima della cessazione dell'attività.

L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno scegliere in alternativa tra le seguenti tre opzioni:

- a) proroga della garanzia per 1 anno a titolo gratuito
- b) proroga della garanzia per ulteriori 4 anni in aggiunta a quello di cui al punto a) previo pagamento di un importo pari al 150 per cento del premio riferito all'annualità in corso;
- c) proroga della garanzia per 9 anni in aggiunta a quello di cui al punto a) previo pagamento di un importo pari al 200 per cento del premio riferito all'annualità in corso.

Ai fini della proroga di cui sopra si conviene che:

1. la garanzia non potrà essere più richiesta nei casi previsti dall'art. 8) "Recesso in caso di Sinistro" nonché in caso di sospensione o radiazione dall'albo.
2. il massimale relativo alla presente garanzia sarà quello dell'ultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.

Art. 22) Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

Art. 23) Nomina del difensore ed altre facoltà

In ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato ha la facoltà di indicare, entro otto giorni lavorativi, alla Compagnia il legale di propria fiducia nella gestione del giudizio, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 15); in tale ipotesi la Compagnia ha facoltà di respingere, con comunicazione motivata, la richiesta dell'Assicurato, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

La Compagnia, se espressamente richiesta dall'Assicurato, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo stragiudiziale, che in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.

L'Assicurato ha altresì la facoltà di respingere a proprio titolo e responsabilità le pretese del Terzo, quand'anche la Compagnia o l'eventuale lodo arbitrale siano di parere contrario; in tale ipotesi la Compagnia metterà a disposizione dall'Assicurato la somma che avrebbe liquidato al Terzo danneggiato in sede di transazione, ottenendo dall'Assicurato manleva per ogni altro ed ulteriore onere od impegno.

Art. 24) Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Art. 25) Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a Terzi (*considerati come tali anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui ai successivi articoli*), nel corso del periodo di Assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata.

RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per *danni* involontariamente cagionati a Terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della *polizza*, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i *danni* arrecati a Terzi da collaboratori e dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per *sinistro* qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto *danni* a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per *danni* a Terzi pari a € 250,00.

Ferme le esclusioni di cui al punto 14 di *polizza* – Rischi esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti *danni*:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i *danni* derivanti:
- h) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *danni* non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai *danni* previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al massimale RC Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per *sinistro*.

Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni: Novero dei Terzi:

Agli effetti della garanzia RCT della *polizza*, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Per prestatori di lavoro si intendono:

I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.

I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38 I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

Rivalsa INPS

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Committenza auto

La *Società* risponde delle somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di *danni*, sia per lesioni a persone sia per *danni* a cose od animali, involontariamente cagionati a Terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'*Assicurato* o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

Art. 26) Studio Associato o Società tra professionisti

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per *Assicurato*, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato o Società di professionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli soci per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.

La retroattività per l'attività svolta dal Professionista socio con propria partita IVA è definita come all'articolo 17 del testo di polizza. È facoltà della *Società* verificare, in caso di *Richiesta di Risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla *Società*.

La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

Art. 27) Attività fiscale, tributaria e di revisione di Enti Locali

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per responsabilità a questi attribuibili;
- 2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28) Perdita di una persona chiave

La *Società* rimborserà all' *Assicurato* le *Spese per la Perdita di una persona chiave* avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00.

Art. 29) Spese per il ripristino della reputazione

La *Società* rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall' *Assicurato* in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 15.000,00 per *sinistro* e per anno e con Franchigia di € 500,00 per *sinistro*.

Art. 30) Spese di salvataggio

Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, la *Società* rimborserà l' *Assicurato* per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:

- (i) La *Società* sia stata tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) La *Società* sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla *Società*; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell' *Assicurato*;

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00.

Art. 31) Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi *Assicurato*, la *Società* tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla *Società*, allora la *Società* potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel Modulo di Adesione, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi *Assicurato* o informazione di cui un qualsiasi *Assicurato* è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro *Assicurato*, ove si debba stabilire se una qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di tale altro *Assicurato* sia oggetto di copertura assicurativa.

Art. 32) Recesso per Ripensamento

L'*Assicurato* ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, alla *Società*, anche per il tramite dell'Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell'*Assicurato*, della Polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide esclusivamente se espressamente richiamate)

A) Funzioni pubbliche

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
- 2) all'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti;
- 3) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi.
- 4) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005

B) Attività di amministratore, sindaco, membro del Comitato di Gestione o di Controllo, membro dell'Organismo di Vigilanza

A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art 16 delle Condizioni Particolari, la garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Consigli di Amministrazione di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
 - 2) all'involontaria violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi alla esplicazione delle funzioni di Sindaco effettivo o supplente e/o di revisore contabile di Società, associazioni, fondazioni ed enti similari.
- La garanzia è prestata anche per le perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi sindacali affidati a collaboratori e/o dipendenti dell'Assicurato stesso, non iscritti ad Albi Professionali, purché facciano parte di Collegi Sindacali nei quali l'Assicurato è Presidente o componente.
- 3) all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Comitato di Gestione e Controllo;
 - 4) all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Organismi di Vigilanza (L. 231/2001)

Fermo il massimale di polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, escluso ogni vincolo di solidarietà.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.

L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la Società.

L'assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.

Resta convenuto che, fermo restando i limiti di massimale e le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale.

S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.

Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, s'intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).

AmTrust International Underwriters Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Procuratore Speciale
Serena Bocchi

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PREMIO

Il premio, comprensivo di imposte, per ciascun Certificato dovrà esser pagato annualmente e verrà calcolato in funzione del Massimale scelto da ciascun Assicurato, in relazione a quanto indicato nella seguente tabella e **sempreché il fatturato complessivo per ogni assicurato non sia superiore a € 1.000.000,00**:

	<i>Massimale</i> € 250.000,00
Premio base	€ 180,00

Calcolo del premio per fatturato fino a € 50.000,00

	<i>Massimale</i> € 250.000	<i>Massimale</i> € 500.000	<i>Massimale</i> € 1.000.000,00	<i>Massimale</i> € 1.500.000,00	<i>Massimale</i> € 2.000.000,00
Premio Base	€ 180,00	€ 200,00	€ 250,00	*	*
A) funzioni pubbliche *	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
B) amministratore e sindaco*	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00

Calcolo del premio per fatturato fino a € 50.000,00 per Massimali superiori a 100.000,00

	<i>Massimale</i> € 250.000	<i>Massimale</i> € 500.000	<i>Massimale</i> € 1.000.000,00	<i>Massimale</i> € 1.500.000,00	<i>Massimale</i> € 2.000.000,00
Premio Base	€ 200,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 450,00
A) funzioni pubbliche *	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
B) amministratore e sindaco**	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00

Calcolo del premio per fatturato da oltre € 100.000,00 a € 150.000,00

	<i>Massimale</i> € 250.000	<i>Massimale</i> € 500.000	<i>Massimale</i> € 1.000.000,00	<i>Massimale</i> € 1.500.000,00	<i>Massimale</i> € 2.000.000,00
Premio Base	€ 280,00	€ 320,00	€ 450,00	€ 600,00	€ 700,00
A) funzioni pubbliche *	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
B) amministratore e sindaco**	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00

Calcolo del premio per fatturato da oltre € 150.000,00 a € 300.000,00

	<i>Massimale</i> € 250.000	<i>Massimale</i> € 500.000	<i>Massimale</i> € 1.000.000,00	<i>Massimale</i> € 1.500.000,00	<i>Massimale</i> € 2.000.000,00
Premio Base		€ 600,00	€ 760,00	€ 950,00	€ 1.100,00
A) funzioni pubbliche *	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
B) amministratore e sindaco*	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00

Calcolo del premio per fatturato da oltre € 300.000,00 a € 500.000,00

	<i>Massimale</i> € 250.000	<i>Massimale</i> € 500.000	<i>Massimale</i> € 1.000.000,00	<i>Massimale</i> € 1.500.000,00	<i>Massimale</i> € 2.000.000,00
Premio Base			€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.500,00
A) funzioni pubbliche *	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
B) amministratore e sindaco*	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00

Calcolo del premio per fatturato da oltre € 500.000,00 a € 1.000.000,00

	<i>Massimale</i> € 250.000	<i>Massimale</i> € 500.000	<i>Massimale</i> € 1.000.000,00	<i>Massimale</i> € 1.500.000,00	<i>Massimale</i> € 2.000.000,00
Premio Base			€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 2.100,00
A) funzioni pubbliche *	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
B) amministratore e sindaco*	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00

Il Calcolo del premio per fatturato da oltre € 1.000.000,00 è riservato alla Direzione.

* Curatore nelle Procedure di Fallimento, di Commissario Giudiziale e Liquidatore, funzioni di Giudice di Pace, componente Commissioni Tributarie, Esecuzioni Immobiliari, Custode Giudiziario.

** Estensione valida con massimale del 50% con scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000. La garanzia può essere attivata se il fatturato di tale attività non supera il 30% del globale.

	<i>Massimale € 250.000</i>	<i>Massimale € 500.000</i>	<i>Massimale € 1.000.000,00</i>	<i>Massimale € 1.500.000,00</i>	<i>Massimale € 2.000.000,00</i>
Franchigia per sinistro	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Retroattività base (*retro illimitata può essere acquistata a fronte di un premio addizionale pari al 20%).	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni

* ammontare degli introiti lordi (cumulo dei compensi più qualunque altra spettanza per consulenze o altre prestazioni inerenti alla professione, al lordo di oneri e spese al netto di IVA e CPA) relativi all'esercizio anteriore alla richiesta di adesione.

I premi esposti sono annui e al lordo delle imposte assicurative pari al 22,25%. La tariffa è valida in assenza di richieste di risarcimento danni negli ultimi 5 anni e/o circostanze note che potrebbero originare richieste danni future.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

(Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 - Codice della Privacy)

La vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, introdotta dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) entrato in vigore il 1° gennaio 2004, dispone che AmTrust International Underwriters Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire agli interessati ossia ai soggetti ai quali si riferiscono informazioni sull'attività di raccolta e utilizzo dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato:

- a) all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'acquisizione dei dati personali comuni è strettamente necessaria al conseguimento delle predette finalità;
- b) all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo.

Pertanto l'eventuale rifiuto nel conferirli, nel rilasciare il consenso al relativo trattamento e nel comunicare i dati ai soggetti di seguito citati, impedisce la gestione del sinistro;

2. Modalità del trattamento:

I dati saranno trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy e, con riguardo al trattamento dei dati sensibili, con presidi e modalità separate e specifiche al fine di evitare ogni possibile rischio di trattamento non autorizzato.

3. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali:

I dati raccolti, inclusi quelli sensibili,

- a) per le finalità di cui al punto 1., verranno comunicati alle Società del Gruppo AmTrust, in particolare a:
AmTrust International Underwriters Limited, 40 Westland Row, Dublin 2, Ireland. D02 HW74;
AmTrust Europe Ltd, Market Square House, St. James's Street Nottingham NG1 6FG (UK) - P.I. GB764402928;
AmTrust Financial Services, Inc. - 59 Maiden Lane, 43rd Floor New York, NY 10038 e sedi secondarie.
- b) per le finalità di cui al punto 1. i dati verranno comunicati a soggetti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Soggetti facenti parte della catena assicurativa quali: Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, consulenti, traduttori; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti e società terze incaricate per la gestione dei sinistri.

4. Diffusione dei dati:

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimenti dei dati all'estero:

Per le finalità di cui al punto 1. con riferimento ai soggetti indicati al punto 3., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea.

6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli artt. 7 - 10 del Codice Privacy, l'interessato può richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, a meno che non ne derivi pregiudizio allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio del diritto in sede giudiziaria così come previsto dall'art.8 lett.e); di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7. Titolare del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è AmTrust International Underwriters Limited, con sede secondaria in Via Paolo da Cannobio 9, 20122 Milano, Tel. 02-83438150, Fax 02-83438174, in persona del suo legale rappresentante, cui l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui al precedente punto 6).

8. Diritti dell'interessato:

L'elenco degli Incaricati del trattamento designati da AmTrust International Underwriters Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è disponibile presso la sede del Titolare.

L'interessato, per l'esercizio dei propri diritti, nonché per ricevere informazioni più dettagliate sui trattamenti e/o sui soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati o ai quali i dati sono comunicati, potrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: amtrustsuccursaleitalia@legalmail.it.

Dichiarazioni del Contraente

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Contratto e, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara:

1. di accettare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni del Contratto:
§ III. Modulo di Adesione; § VI. Durata del Contratto.
2. Di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "Claims made", a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi nel Periodo di Retroattività indicato nel Modulo di Adesione, antecedente la Data di Continuità Assicurativa intendendosi per tale la meno recente tra:
 - La data di adesione dell'Assicurato alla presente Polizza;
 - La data di adesione dell'Assicurato ad analoga copertura assicurativa a condizione che la stessa sia stata stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società e ci sia continuità di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e la data di adesione alla presente Polizza.
3. Di accettare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Articolo 2 – Dichiarazioni dell'Assicurato – Aggravamenti del rischio; Articolo 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro; Articolo 8 – Recesso in caso di Sinistro; Articolo 12 – Esclusioni (in particolare quelle dell'assicurazione "Claims made"); Articolo 15 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali; Articolo 17 – Inizio e termine della garanzia - claims made; Articolo 25 – Oggetto dell'Assicurazione.
4. Di provvedere per ciascuna adesione alla consegna all'aderente-Assicurato del Fascicolo Informativo e, in particolare di:
 - a. Nota Informativa, comprensiva di glossario;
 - b. Condizioni di Assicurazione;
 - c. Modulo di Adesione;
 - d. Informativa Privacy ai sensi del Testo Unico della Privacy (D.Lgs. 196/2003).


SYMPOSIUM
DEI PROFESSIONISTI
Via San Vincenzo 3, 20123 Milano
www.symposiumdeiprofessionisti.it
Codice Fiscale 97625970153

Consenso al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione della Informativa per il trattamento dei dati personali ex artt. 23 e segg., D.Lgs. 196/2003, e presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento a Terzi dei dati per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa. In particolare, autorizza:

1. la comunicazione dei medesimi dati ai soggetti indicati al punto 3. della predetta Informativa;
2. al trasferimento dei dati all'estero secondo quanto indicato al punto 5. dell'Informativa.


SYMPOSIUM
DEI PROFESSIONISTI
Via San Vincenzo 3, 20123 Milano
www.symposiumdeiprofessionisti.it
Codice Fiscale 97625970153

AmTrust International Underwriters Ltd.
Capitale Sociale € 37.072.335,00
Authorised by the Central Bank of Ireland

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paolo Da Cannobio 9
20122 Milano

Tel: 02 8343 8150

Fax: 02 8343 8174

Email: milan@amtrustgroup.com

Compagnia iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n° I.00132

Codice IVASS Impresa n° D933R

Codice Fiscale e Partita IVA 09477630967

R.I. Milano R.E.A. C.C.I.A.A Milano 2093047



Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Avvocati - AmTrust lawiers - Edizione
Settembre 2016